



Data 14/03/2025 Protocollo N° 0133446 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

**Oggetto: Peste Suina Africana (PSA) - Controlli ufficiali di biosicurezza in zone di restrizione e raccomandazioni per tutto il territorio nazionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità  
Animale delle AULSS del Veneto

Ai referenti PSA delle AULSS del Veneto

Alle Organizzazioni Professionali e di Categoria del  
Veneto

e, p.c., Alla Direzione Agroambiente, programmazione e  
gestione ittica e faunistico venatoria

Alla Direzione Sanitaria IZS delle Venezia

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, la nota del Ministero della Salute prot. n. 0006618 del 6/03/25, relativa all'oggetto.

Rilevato che la Regione del Veneto è attualmente territorio libero da PSA, è comunque necessario mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti della malattia, considerazione anche che è sempre presente il rischio di introduzione della malattia dalle attuali ZR, non solo attraverso le movimentazioni di cinghiali tra territori limitrofi ma anche attraverso il fattore umano (persone e mezzi).

Pertanto, come richiamato dal Ministero nella nota allegata, è necessario continuare a sensibilizzare gli operatori al rispetto, senza soluzioni di continuità, delle misure e raccomandazioni contenute nella nota ministeriale prot. 0036371-11/12/2024-DGSAF-MDS-P valide per tutto il territorio nazionale, tra cui in particolare:

- Il rispetto della separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento;
- La rigorosa applicazione delle procedure di accesso alla zona pulita del personale attraverso la zona filtro (presenza in zona filtro di calzari ed indumenti dedicati alla zona pulita o monouso);
- L'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli che entrano in allevamento e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo (evitando l'accesso dei conducenti degli automezzi nella zona pulita dell'allevamento);
- Divieto di ingresso nell'allevamento di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all'attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione.

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



Relativamente all'applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti di suini del territorio regionale e alle azioni conseguenti al rilievo di non conformità da parte delle Az.ULSS, fatta salva la normativa sanitaria vigente e quanto indicato anche nella nota in allegato, si richiama all'attenzione delle SS.LL. quanto indicato nella nostra precedente nota prot. n. 319909 del 2/07/2004.

Infine, ad aggiornamento dei dati relativi ai controlli per biosicurezza negli allevamenti suinicoli del Veneto riportati nella citata nota regionale e nella nostra nota prot. n. 351624 del 12/07/24, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei controlli (e del n. di allevamenti in cui è stata riscontrata non conformità) effettuati complessivamente nel 2024, estratti da Classyfarm in data 12 marzo 2025.

AULSS	SEMIBRADI				STABULATI			
	DA CONTROLLARE	CONTROLLATI	ESITO FAVOREVOLE	ESITO SFAVOREVOLE	DA CONTROLLARE	CONTROLLATI	ESITO FAVOREVOLE	ESITO SFAVOREVOLE
1	1	2	1	1	9	11	10	1
2	3	20	18	2	41	133	108	25
3	2	10	10	0	10	11	11	0
4	1	2	1	1	3	6	4	2
5	2	10	10	0	15	18	18	0
6	2	3	3	0	33	54	45	9
7	1	0	0	0	12	12	12	0
8	1	1	1	0	16	25	16	9
9	3	6	6	0	50	68	68	0
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>189</b>	<b>338</b>	<b>292</b>	<b>46</b>

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
Il Direttore  
- dr. Michele Bricchese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricchese  
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero  
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it  
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESSE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3 Ex DGSAF

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2025

Oggetto: controlli ufficiali di biosicurezza in zone di restrizione per PSA e raccomandazioni per tutto il territorio nazionale.

L'art. 7, comma 1, della vigente Ordinanza PSA n.5/2024 prevede che entro il 31/12/2024, o entro un mese dall'istituzione della zona soggetta a restrizione (ZR), vengano sottoposti a controllo per biosicurezza tutti gli stabilimenti con capi presenti all'interno delle zone di restrizione I, II e III, anche al fine di valutare il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al regolamento di esecuzione 2023/594.

Ciò premesso, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione ad alto rischio di introduzione del virus negli stabilimenti suinicoli, e nelle more di una prossima acquisizione automatica del dato attraverso i sistemi informatici dedicati, si chiede alle Regioni con ZR di verificare con i Servizi veterinari territorialmente competenti il raggiungimento delle prescrizioni sopra riportate, e trasmettere alla scrivente Direzione entro il 18 Marzo p.v. una tabella che riporti il n° di stabilimenti con capi da controllare per ZR, n° di stabilimenti controllati con data ultimo controllo, n° di stabilimenti vuotati per mancata risoluzione di non conformità e n° di stabilimenti con capi che risultano avere non conformità non risolte nei tempi richiesti.

Laddove vengano riscontrate percentuali di copertura che si discostano da quelle previste dalla norma vigente o non conformità pendenti non risolte, si chiede di attivare il Servizio veterinario territorialmente competente affinché proceda senza indugio all'esecuzione dei controlli e/o all'eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 2 dell'Ordinanza sopra citata (*blocco dello stabilimento ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento senza indennizzo*).

In considerazione del rischio di introduzione della malattia anche in stabilimenti suinicoli distanti rispetto alle attuali ZR attraverso il fattore umano (persone e mezzi), si ricorda agli Enti ed Associazioni in indirizzo di sensibilizzare gli operatori al rispetto, senza soluzioni di continuità, delle misure e raccomandazioni contenute nella nota prot. 0036371-11/12/2024-DGSAF-MDS-P valide per tutto il territorio nazionale, tra cui:

- ✓ Il rispetto della separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento.
- ✓ La rigorosa applicazione delle procedure di accesso alla zona pulita del personale attraverso la zona filtro (presenza in zona filtro di calzari ed indumenti dedicati alla zona pulita o monouso).
- ✓ L'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli che entrano in allevamento e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo (evitando l'accesso dei conducenti degli automezzi nella zona pulita dell'allevamento).
- ✓ Divieto di ingresso nell'allevamento di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all'attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione.

Si ricorda infine che la mancata osservanza delle vigenti misure di prevenzione potrà comportare, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi (ex L.218/88), mentre ogni elemento di ostacolo alle attività di rintraccio valutato come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva sarà perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Filippini\*

\* firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Francesco Plasmati – [f.plasmati@sanita.it](mailto:f.plasmati@sanita.it) tel. 06.59946972 - Dott.ssa Francesca Pacelli – [f.pacelli@sanita.it](mailto:f.pacelli@sanita.it)

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

e, p.c.:

Commissario straordinario PSA

[segcrspa@sanita.it](mailto:segcrspa@sanita.it);

Comando Carabinieri per la tutela della Salute

Associazioni di categoria  
(settore suinicolo DGSAF)  
(settore carni DGISAN)

FNOVI – ANMVI – SIVEMP